

Società dei Terzieri Massetani

REGOLAMENTO ELETTORALE

PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI DEI TERZIERI

- Art. 1** Hanno diritto al voto tutti i Soci in regola con l'iscrizione ed iscritti almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per le elezioni.
- Art. 2** Il voto è personale e non sono ammesse deleghe. La votazione è espressa su liste.
- Art. 3** Le liste dei candidati debbono essere presentate da almeno 15 (quindici) Soci che dovranno apporre la propria firma in calce alle stesse. Le liste dovranno pervenire alla Società dei Terzieri almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno stabilito per le votazioni e dovranno contemporaneamente essere affisse nella sede del rispettivo Terziere. Le liste dovranno inoltre essere esposte nella sala di votazione per tutto il periodo previsto per il voto.
- Art. 4** L'Assemblea di ciascun Terziere dovrà nominare una Commissione Elettorale incaricata di verificare l'ammissibilità delle liste presentate almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per le elezioni. Tale Commissione dovrà essere formata da tre componenti i quali non potranno essere candidati alle cariche dei Terzieri. La Società dei Terzieri dovrà nominare, 5 (cinque) giorni prima delle operazioni di voto, i componenti dell'Ufficio Elettorale di ciascun Terziere che saranno:
- PRESIDENTE (estraneo al Terziere cui viene assegnato);
 - SEGRETARIO (scelto dal Presidente);
 - n° 2 (due) scrutatori.

I componenti l'Ufficio Elettorale non potranno essere eletti alle cariche sociali. L'Ufficio elettorale nominato dalla Società dei Terzieri vigila su tutte le operazioni elettorali, procede allo scrutinio delle schede, proclama, in via provvisoria, gli eletti e redige apposito verbale.

- Art. 5** La lista dovrà contenere un minimo di 18 (diciotto) candidati. Ciascun Socio potrà esprimere fino a 15 (quindici) preferenze.
Risulteranno eletti i candidati inclusi nelle liste che avranno riportato il maggior suffragio.
Le schede verranno fornite ai Terzieri direttamente dalla Società dei Terzieri che provvederà a stamparle ed a vistarle. A ciascun Terziere verrà distribuito un numero di schede pari al numero dei Soci iscritti al ventesimo giorno antecedente le elezioni stesse. Verrà inoltre distribuito a ciascun Ufficio Elettorale un plico sigillato contenente n°10 (dieci) schede da utilizzare solo e soltanto in caso di mancanza di schede fornite in base al numero dei Soci. Di tale utilizzo dovrà essere fatta menzione nel verbale.
- Art. 6** Tutto il materiale elettorale come elenchi votanti, schede votate, schede bianche e nulle, schede avanzate (che dovranno essere pari alla differenza tra schede consegnate e schede utilizzate), verbali relativi alle operazioni elettorali, dovrà essere consegnato alla Società dei Terzieri non appena concluse le operazioni stesse.
- Art. 7** La proclamazione ufficiale degli eletti verrà fatta dal Magistrato, che resta in carica solo per gli affari correnti fino alla convocazione della nuova Assemblea Generale. Ciò dovrà avvenire entro e non oltre il 31 Marzo.
Il Magistrato dovrà provvedere alla ratifica delle elezioni entro e non oltre il 15° giorno dal deposito dei relativi verbali e del materiale elettorale. Trascorso tale termine, le cariche si intendono ratificate. Il Magistrato valuterà ed esprimerà parere incontestabile su eventuali ricorsi relativi alle elezioni.
- Art. 8** I ricorsi dovranno pervenire alla Società dei Terzieri entro e non oltre tre giorni dalla votazione. I ricorsi ininfluenti ai fini della graduatoria finale di tutti i candidati, eletti e non, sono improponibili salvo casi di violazione del presente Regolamento.
- Art. 9** Il Magistrato potrà disporre la ripetizione delle elezioni entro 20 (venti) giorni dalla votazione in caso di grave ricorso accettato ed inficiante l'elezione stessa.
- Art. 10** La scheda è ritenuta nulla qualora porti segni particolari con i quali si possa identificare l'elettore.
- Art. 11** Sono validi tutti i voti che esprimono chiaramente la volontà dell'elettore .
- Art. 12** E' vietata qualsiasi forma di propaganda pre-elettorale nella sala di votazione e nelle sue adiacenze durante lo svolgimento delle operazioni di voto.

- Art. 13** Gli eletti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
- Art. 14** Eventuali contestazioni non previste dal presente Regolamento, saranno esaminate e risolte provvisoriamente dal Presidente dell'Ufficio Elettorale.
- Art. 15** Le operazioni di voto avverranno nella domenica stabilita dal Magistrato, entro il termine previsto dal presente Regolamento, e le operazioni di voto avverranno dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00. Le urne dovranno essere sigillate alle ore 13.00 e riaperte alle ore 15,00 alla presenza di tutti i componenti del Seggio.
- Art. 16** Le elezioni dei Consigli dei Terzieri debbono avvenire entro e non oltre il 28 Febbraio.